



Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente “norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche;
- VISTA** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente “misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e successive modifiche;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice per le pari opportunità tra uomo e donna”, a norma dell’articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
- VISTA** la Legge 12 luglio 2010, n. 109, recante “disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia”;

VISTO il Regolamento attuativo del Club Paralimpico del Comitato Italiano Paralimpico, (CIP) approvato dalla Giunta nazionale nella riunione del 16 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, recante “riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo” e smi;

VISTO il Decreto del Ministro della Difesa del 28 febbraio 2022 concernente le discipline paralimpiche di interesse nazionale e le modalità organizzative per la stipula dei contratti di lavoro sportivo con gli atleti paralimpici del GSPD;

VISTA la decretazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa del 28 novembre 2025;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro relativi al personale del Comparto Funzioni Centrali sottoscritti in data 12 febbraio 2018, 09 maggio 2022 e in data 27 gennaio 2025;

VISTO il CCNI in data 27 gennaio 2023 sulla definizione delle famiglie Professionali e il CCNI relativo al personale non dirigenziale dell’Amministrazione Difesa – Triennio 2023-2025, concernente l’individuazione delle competenze delle Famiglie Professionali del personale civile, in data 4 dicembre 2023.

DECRETA

Art. 1

Posti a concorso

1. E’ indetto, per il 2026 un concorso, per titoli, per l’accesso al Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, in qualità di atleta, con contratto di lavoro sportivo individuale della durata massima di 36 mesi per complessive 13 unità, equiparabile all’Area Assistenti, ripartite nelle discipline/specialità di seguito indicate e specificate nell’**Allegato A**:

a) atletica:

- nr.1 un atleta di sesso maschile nella specialità 400/800/1500 mt con classificazione T20.

b) canoa:

- nr.1 un atleta di sesso maschile nella specialità 200 mt con classificazione KL2.

c) equitazione:

- nr.1 atleta di sesso femminile para - dressage con classificazione Grado 1.

d) scherma:

- nr.1 atleta di sesso maschile nella specialità Fioretto/Spada classificazione Classe A.

e) nuoto:

- nr 1 atleta di sesso femminile nella specialità 100 mt e 400 mt stile libero con classificazione S9.

f) tennis tavolo:

- nr. 1 atleta di sesso femminile Classe 2.

g) tiro con l'arco:

- nr. 1 atleta di sesso maschile nella specialità Arco Olimpico con classificazione W2.
- nr. 1 atleta di sesso femminile nella specialità Arco Olimpico con classificazione W2.
- nr. 2 atlete di sesso femminile nella specialità Arco Compound con classificazione W2.

h) Snowboard:

- nr. 1 atleta di sesso maschile con classificazione UL.

i) sci alpino:

- nr. 1 atleta di sesso maschile categoria LW2;
- nr. 1 atleta di sesso maschile categoria LW6/8-2.

2. In caso di mancata copertura dei posti per una o più delle specialità indicate, l'Amministrazione della Difesa si riserva la facoltà di devolvere gli stessi ad altra disciplina sportiva tra quelle di cui al precedente comma 1.

3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, se necessario, l'Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nell'apposita sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale del Ministero della Difesa all'indirizzo: <https://www.difesa.it> sotto-sezioni: Bandi di concorso - Personale civile – Direzione Generale per il personale civile, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale.

4. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniero ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare alla procedura di selezione per l'assunzione a tempo determinato nel Ministero della Difesa ai fini dell'impiego nel Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano la cittadinanza italiana;
- b) godano dei diritti civili e politici;
- c) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione;
- d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- e) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

- f) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei cessati dal servizio permanente per infermità, ovvero prosciolti per infermità e per inidoneità al servizio per cause psico-fisiche;
 - g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - h) abbiano tenuto condotta incensurabile;
 - i) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
 - j) siano in possesso di una classificazione funzionale nella disciplina paralimpica di interesse istituzionale e individuate con apposito decreto del Ministro della Difesa, fra quelle inserite nel programma ufficiale dei Giochi Paralimpici;
 - k) abbiano conseguito esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
 - l) siano in possesso di un valido certificato di idoneità all'attività agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialità per la quale partecipano alla selezione;
 - m) abbiano conseguito, negli ultimi due anni, nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
 - n) i candidati devono essere tesserati con società o associazioni affiliate con organismi sportivi riconosciuti dal CIP/CONI;
 - o) i candidati devono essere stati riconosciuti da parte del C.I.P. atleti del più alto livello tecnico-agonistico.
2. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data di inizio del rapporto di lavoro sportivo.
3. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di accertamenti successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente articolo saranno esclusi dalla selezione. I concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dovranno ritenersi ammessi con riserva alle fasi successive dello stesso.

Art. 3

Compilazione e inoltro della domanda di partecipazione

1. La procedura di reclutamento di cui all'articolo 1 del presente bando viene gestita dalla Direzione Generale per il Personale civile. Il presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale del Ministero della Difesa, sotto-sezioni: Bandi di concorso - Personale civile – Direzione Generale per il personale civile (<https://www.difesa.it/amministrazione-trasparente/persociv/concorsi/elenco/index.html>). Sulla Gazzetta Ufficiale 4[^] serie speciale verrà pubblicato avviso relativo al presente bando. I candidati potranno presentare la domanda compilando l'apposito modulo allegato al bando (**Mod. 1**) e spedendolo via pec all'indirizzo di posta istituzionale persociv@postacert.difesa.it **entro il termine di 15 giorni** decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del sopracitato avviso sulla **Gazzetta Ufficiale** della Repubblica Italiana 4[^] serie speciale. Ogni successiva comunicazione di carattere personale verrà trasmessa agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai candidati in domanda. Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno invece pubblicate sul sito www.difesa.it – nell'apposita sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale del Ministero della Difesa, sotto-sezioni: Bandi di concorso - Personale civile – Direzione Generale per il personale civile.

2. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando.
3. Con l'inoltro della domanda, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quello sopraindicato non saranno prese in considerazione e il candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.

Art. 4 Comunicazioni con i concorrenti

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, i candidati potranno inviare, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 3, eventuali comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di posta elettronica certificata – utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata – all'indirizzo persociv@postacert.difesa.it, ovvero mediante messaggio di posta elettronica – utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica – all'indirizzo persociv@persociv.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
2. L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.

Art. 5 Commissioni

1. Con Decreto del Direttore Generale per il Personale civile o di autorità da lui delegata, su proposta dello Stato Maggiore della Difesa, sarà nominata la commissione valutatrice.
2. La commissione di cui al precedente comma 1 sarà composta da:
 - un ufficiale generale o colonnello, o gradi corrispondenti, con funzione di presidente;
 - due ufficiali superiori, di cui almeno uno in servizio presso i Gruppi sportivi militari o presso le unità organizzative competenti in materia di sport militare dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati maggiori di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, quali membri.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli delle Forze armate o da un maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, appartenente al ruolo degli ispettori, per l'Arma dei carabinieri.

4. La commissione può avvalersi, durante lo svolgimento dei lavori, dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.

Art. 6

Valutazione dei titoli

1. La commissione di cui al precedente articolo 5 provvederà a definire i criteri di valutazione dei titoli indicati nell'**allegato B** al bando e ad assegnare il relativo punteggio.
2. Saranno ritenuti validi i titoli sportivi conseguiti e posseduti negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un punteggio inferiore a 15 saranno considerati inidonei e, quindi, esclusi dalla procedura concorsuale.
4. A tal fine i concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, copia per immagine (file in formato PDF) della seguente documentazione:
 - certificazione di cui all'articolo 2, comma 2 del bando, compilata a cura della competente Federazione Sportiva Nazionale/Paralimpica secondo il modello in **allegato C** al bando, attestante il conseguimento, nella disciplina/specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale: la sua mancata produzione comporterà l'esclusione dalla procedura concorsuale;
 - certificazione rilasciata dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) attestante il riconoscimento del più alto livello tecnico-agonistico;
 - certificazione attestante l'eventuale possesso degli altri titoli di merito indicati nell'allegato B al bando: la sua mancata produzione comporterà la mancata valutazione dei titoli in questione.

Art. 7

Graduatorie

1. La commissione valutatrice di cui all'articolo 5 redigerà le graduatorie di merito, suddivise per ciascuna delle discipline/specialità indicate all'articolo 1, sulla base del punteggio ottenuto da ciascun concorrente nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 6.
2. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai concorrenti in possesso dei titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parità sarà data precedenza al concorrente più giovane di età.
3. Le suddette graduatorie saranno approvate con Decreto Dirigenziale emanato dalla Direzione Generale per il Personale civile, e pubblicate nel sito internet del Ministero della Difesa. Verranno altresì pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 8

Contrattualizzazione

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, qualora in possesso dei requisiti prescritti, a stipulare il contratto individuale di lavoro sportivo - a tempo determinato per la durata massima di 36 mesi secondo il vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni centrali.

Art. 9

Esclusioni

1. La Direzione Generale per il Personale civile dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale dei concorrenti che:
 - a) non sono in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2 del bando;
 - b) hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella indicata nel precedente articolo 4;
 - c) non hanno prodotto come stabilito dal precedente articolo 7, comma 3, copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione di cui all'articolo 2, comma 2, attestante il conseguimento, nella disciplina/specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale;
 - d) hanno riportato nella valutazione dei titoli di merito un punteggio inferiore a 15, secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 3;
 - e) non hanno mantenuto, all'atto della presentazione per essere incorporati, i requisiti di partecipazione previsti dal bando.
2. Nei confronti dei concorrenti che, anche a seguito di accertamenti successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli previsti dal bando sarà disposta, con provvedimento adottato dalla Direzione Generale per il Personale civile, l'esclusione dalla procedura concorsuale.
3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto –ai sensi della normativa vigente– il contributo unificato di euro 650,00) entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di selezione.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
 - a) il Titolare del trattamento è la Direzione Generale per il Personale civile, con sede a Roma in Viale dell'Università, 4. Il Titolare può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persociv@persociv.difesa.it; posta elettronica certificata: persociv@postacert.difesa.it;
 - b) il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it;
 - c) la finalità del trattamento è costituita dall'istaurazione del rapporto di lavoro

- d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di contrattualizzazione e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché agli Enti previdenziali;
 - e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento, di cui all’articolo 49, paragrafo 1, lettere d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del D.P.R. n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’articolo 1055, commi 5 e 7;
 - f) il periodo di conservazione per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza del rapporto di lavoro e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
 - g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it.
- 4 Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione Generale per il Personale civile, Titolare del trattamento.

Art. 11 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rinvia alla vigente normativa di settore.

Il presente Decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nel sito internet del Ministero della Difesa (<https://www.difesa.it/amministrazione-trasparente/persociv/concorsi/elenco/index.html>).

Art. 12 Norma finale

Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere acquisita:

- 1) consultando il sito internet del Ministero della Difesa;
- 2) contattando l’Ufficio Relazioni con il Pubblico – Viale dell’Università, 4 – 00185 Roma, ai numeri 06469137547 – 06469137550 dal lunedì al venerdì, dalle 09,30 alle 13,00, e-mail urp1@dgp.difesa.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria DE PAOLIS